



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al
primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'elezione diretta dei sindaci. Uno dei punti chiave di questa svolta, fu l'introduzione del ballottaggio: nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se un candidato sindaco non ottiene il 50 per cento più uno dei voti è necessario un secondo turno. In caso di elezione, sia al primo turno sia al ballottaggio, il vincitore si aggiudica oggi il 60 per cento dei seggi.

Il sistema elettorale a doppio turno, così come introdotto nel 1993, ha spesso prodotto una distorsione nell'esito delle elezioni amministrative che rischia di diventare patologica: il ballottaggio registra una sempre minore partecipazione da parte degli elettori, con la conseguenza che molti sindaci sono eletti al secondo turno con una partecipazione popolare molto ridotta e, quindi, con ripercussioni negative sulla loro legittimazione. Inoltre, nella maggioranza dei casi, al secondo turno si rischia di eleggere un candidato sindaco che abbia ottenuto meno voti di quelli raggiunti dall'avversario al primo turno.

Ad esempio, nelle ultime elezioni comunali di Campobasso, nel 2024, il candidato in assoluto più votato non è risultato eletto sindaco: il candidato di centrodestra ha raccolto al primo turno 12.874 voti, fermandosi al 47,9 per cento e al secondo turno ha perso contro la candidata del centrosinistra

per nemmeno 400 voti (51 a 49 per cento), pur avendo questa ottenuto soltanto 10.510 voti.

Nel primo turno delle elezioni comunali di Udine, nel 2023, il candidato del centro destra aveva ottenuto 19.524 voti mentre quello del centrosinistra 16.762; il ballottaggio ha ribaltato la situazione e il candidato del centrosinistra è diventato il nuovo sindaco solo con 18.576 voti.

Il presente disegno di legge interviene in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con una modifica agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si prevede che sia eletto al primo turno il candidato più votato che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Sistema che è adottato oggi dalla Sicilia e dal Friuli Venezia Giulia per le elezioni comunali e dalla Toscana per le elezioni regionali.

Il presente disegno di legge stabilisce, inoltre, che in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, venga assegnata tale percentuale dei seggi, sempreché nessun'altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età »;

2) al comma 5, le parole: « Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi del comma 4 »;

b) all'articolo 73, al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».

€ 1,00